

**PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI ODONTOTECNICI CONCESSIONATI  
DELLE NUOVE PROVINCE DEL REGNO**

L. 23 giugno 1927 n. 1187.  
(G.U. 18 luglio 1927 n. 164).

Art. 1.

I cittadini italiani, delle nuove province del regno, che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica, in conformità delle ordinanze del cessato impero austriaco 20 marzo 1892, Bollettino, n. 55, delle leggi dell'impero, e 14 febbraio 1904, Bollettino, n. 15, delle leggi dell'impero, e che abbiano esercitato o, alla pubblicazione della presente legge, esercitino pubblicamente la loro professione nel territorio delle province stesse, dall'entrata in vigore del regio decreto 25 settembre 1921, n. 1388 (\*), o dalla data della concessione, qualora questa sia stata loro conferita a termini dell'art. 3 di detto regio decreto, potranno, quantunque sprovvisti di laurea in medicina e chirurgia, essere autorizzati, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria (\*\*).

(\*) Sull'estensione ai territori annessi della legge sull'esercizio dell'odontoiatria, vigente nel regno: trattavasi della L. 31 marzo 1912, n. 298, prescrivente l'obbligo della laurea in medicina per l'esercizio dell'odontoiatria. Vedine le disposizioni transitorie, nella nota 2 all'art. 1 del R.D.L. 13 gennaio 1930, n. 20.

(\*\*) Cfr., inoltre, l'art. 2, R.D. 16 agosto 1926, n. 1914, sull'estensione alla provincia del Carnaro della legislazione sanitaria vigente nel regno, come modificato dal R.D. 14 giugno 1928, n. 1630, che qui si riporta:

«Art. 2. I dentisti autorizzati ad esercitare l'odontoiatria dal Ministero dell'interno di Budapest o dal governo dello stato libero di Fiume sino all'annessione all'Italia e che, dall'annessione, abbiano esercitato od esercitino pubblicamente nella città di Fiume o nel territorio annesso, sono autorizzati a continuare l'esercizio professionale in tutto il territorio del regno, purché abbiano la cittadinanza italiana o la ottengano in virtù dei trattati internazionali o delle leggi concernenti l'acquisto della cittadinanza».

Art. 2.

L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, sarà concessa a seguito di prova di esame da sostenersi innanzi ad apposita commissione, secondo le norme che saranno stabilite d'intesa tra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione.

Art. 3.

La tassa di diploma fissata per l'autorizzazione suddetta sarà di lire 300.